

12 SETTEMBRE 2024

AREA APPALTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO SETTORE ABITATIVO / RISTORAZIONE / STUDENTATO S. BARTOLAMEO / UFFICI / SANBAPOLIS: PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DI DIRITTO DA PARTE DI HERA COMM SPA QUALE FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE, MESE DI AGOSTO.

C.I.G.: 9677247CD8

C.I.G. derivato: 98922341BE

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce, tra l'altro, alla stessa competenza per servizi di assistenza agli studenti universitari.

Per assicurare il servizio di mensa agli studenti dell'Università degli Studi di Trento e garantire quindi il corretto funzionamento delle cucine di cui l'Ente dispone a diverso titolo si rende necessaria la fornitura del gas naturale.

Con determinazione n. 137 del 15 giugno 2023 è stata quindi autorizzata l'adesione alla convenzione Consip per la fornitura di gas naturale 15bis lotto n. 4 stipulata tra Consip e Dolomiti Energia S.p.A. con sede in via Fersina, 23 - 38123 TRENTO (TN) – cod. fisc. e part. IVA 01614640223, con validità 12 mesi dal 01 agosto 2023 al 31 luglio 2024 (CIG: 9677247CD8, CIG derivato: 98922341BE);

Con determinazione n. 146 dell'11 luglio 2024 è stata autorizzata l'adesione alla nuova convenzione Consip per la fornitura di gas naturale 15bis lotto n. 4 stipulata tra Consip e Dolomiti Energia S.p.A. con sede in via Fersina, 23 - 38123 TRENTO (TN) – cod. fisc. e p. iva 01614640223, con validità 12 mesi dall'1 settembre 2024 al 31 agosto 2025 - prezzo variabile attraverso l'emissione di ordine d'acquisto per via telematica;

nella medesima determinazione in applicazione delle norme speciali ivi indicate, si rimandava a successivo provvedimento l'affidamento della fornitura relativa al mese di agosto,

in particolare visti gli artt. 30, 31, 31 bis dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. secondo cui è garantito al cliente finale che si trovi anche temporaneamente senza un fornitore di gas naturale il diritto al c.d. servizio di fornitura di ultima istanza, per cui un operatore economico individuato da ARERA attraverso procedure ad evidenza pubblica (c.d. FUI, fornitore di ultima istanza) "*subentra di diritto nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente*", comunicando entro 15 giorni dalla data di attivazione del servizio al cliente finale che il medesimo cliente "*si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che di conseguenza è stato attivato il servizio di fornitura di ultima istanza*" (...), nonché "*il dettaglio delle condizioni*", (...) e i propri "*indirizzo internet e recapiti telefonici cui rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni*";

in data 06/08/2024 (prot. Opera n. 9823 e 9826) è pervenuta la comunicazione sopra richiamata nella quale Hera Comm S.p.A con sede a Imola (BO) in Via Molino Rosso, 8, p. iva 03819031208, quale Fornitore di ultima istanza (FUI) comunica le condizioni economiche applicate alla fornitura di gas naturale con riferimento al mese di agosto, condizioni che sono definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) all'interno del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) articolate in una serie di componenti, aumentate di un parametro gamma variabile a seconda dell'area di riferimento (euro 18,64 c€/Smc per l'area Trentino-Alto Adige e Veneto);

in applicazione delle condizioni economiche sopradescritte la spesa complessiva per la fornitura di gas naturale in ultima istanza relativa al mese di agosto risulta essere pari ad euro 14.683,73.=IVA compresa;

con la presente determinazione si propone pertanto la presa d'atto del subentro di diritto da parte di Hera Comm S.p.a., nei rapporti contrattuali conclusi in data 31/07/2024 con Dolomiti Energia S.p.a., con quantificazione della relativa spesa.

Si prende atto che il possesso dei requisiti per la stipula del contratto sono stati verificati direttamente da Acquirente Unico Spa, che ha indetto ed effettuato la procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del Fornitore del Servizio di Ultima Istanza, in quanto *“in caso di approvvigionamento mediante adesione a convenzione, i controlli dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere effettuati dalla centrale di committenza”* così come precisato dal quesito n. 580 di data 18/11/2019 reperibile sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è identificata dal CUP, in quanto non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il *“pagamento delle utenze”* infatti non attiene ad un progetto di investimento pubblico così come definito dalle *“Linee Guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri”* nell'aggiornamento del 14 novembre 2011 che lo annovera tra le spese di gestione *“occorrenti a consentire il funzionamento “ordinario” dell'Ente”*.

In tal caso il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. *“Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg”* non si applica sulla base delle Faq presenti sul sito internet di APAC le quali chiariscono che i contratti a livello nazionale *“non sono assoggettati alla verifica di correttezza in quanto normativa prevista solo a livello provinciale”*.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023 si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del progetto per l'affidamento della fornitura in oggetto.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 dicembre 2023, n. 2432;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visto il D.lgs. 164/2000 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
- visto l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto, per le ragioni espresse in premessa, del subentro di diritto da parte di Hera Comm S.p.a., con sede a Imola (BO) in Via Molino Rosso, 8, p. iva 03819031208, nei rapporti contrattuali conclusi in data 31/07/2024 con Dolomiti Energia;
2. di quantificare i costi a carico Opera pari a 14.683,73.= IVA compresa per il mese di agosto;
3. di prendere atto che detti costi trovano copertura sulla macrovoce 041005 "Utenze e Canoni" nei programmi di spesa n. 93, 94, 95 e 96 disposti sui rispettivi centri di costo: 11 "Servizio Abitativo", centro di costo 12 "Servizio Ristorazione", centro di costo 14 "Interventi integrativi e servizi accessori" e centro di costo 15 "Patrimonio immobiliare in disponibilità", disposti sul corrente esercizio con delibera n. 18 del 27/11/2023 del Consiglio di Amministrazione dell’Opera;
4. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti alla scadenza della fattura determinata come da convenzione da parte del fornitore.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2024

LA RAGIONERIA

(EC/vs)